



COMUNE DI CASTELBUONO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

REG. ORD. N. **40** DEL **26 APR 2021**
IL SINDACO

(Autorità Locale Sanitaria)

VISTO il DPCM del 02/03/2021 "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";

VISTO il D.L. n. 52 del 22/04/2021 che proroga al 31/07/2021 i termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute "Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia contingibili ed urgenti, adottate ai sensi dell'art. 32, c. 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" ed in particolare le Ordinanze che istituiscono le zone rosse in alcuni comuni della Regione Sicilia;

TENUTO CONTO dell'incremento dei contagi da COVID-19 nel territorio nazionale ed in particolare in quello regionale;

RILEVATO:

che nel territorio comunale si registra la presenza di esercenti il commercio su area pubblica provenienti dai comuni nei quali è stata istituita la zona rossa con Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia;

RITENUTO opportuno sottoporre i suddetti esercenti il commercio su area pubblica al Tampone Covid-19 (nasopharyngeal) cosiddetti Test Rapido o Test Molecolare, al fine di prevenire e contenere la diffusione del virus e contestualmente garantire l'esercizio dell'attività rivolta al pubblico in condizioni di sicurezza a tutela dell'incolumità pubblica;

RITENUTO necessario adottare misure straordinarie per contenere i disagi dell'emergenza sanitaria;

VISTO l'art. 18 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020 che, abrogando l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19/2020, ha fatto venir meno i limiti cui era sottoposto il potere di ordinanza sindacale nelle fasi cruciali del contrasto alla diffusione dell'epidemia in corso;

VISTA la L.R. Sicilia n. 18/95 e s.m.i. "norme riguardanti il commercio su area pubblica";

VISTA la L.R. Sicilia n. 28/99 e s.m.i. "riforma della disciplina del commercio";

VISTO l'art. 32, c. 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'Art. 50, cc. 5 e 6 del D.lgs. 267/2000;

fermo restando tutte le misure già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del virus,

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 31/07/2021,

nel territorio del Comune di Castelbuono sono adottate le seguenti ulteriori misure a carico degli esercenti l'attività del commercio su area pubblica:

Polizia Municipale • Via Sant'Anna, 25 - 90013 Castelbuono (PA) • Tel. 0921 671013 - Fax 0921 671032 • C.F. 00310810825
www.comune.castelbuono.pa.it - info@comune.castelbuono.pa.it - comune.castelbuono@pec.it



- **gli esercenti l'attività del commercio su area pubblica provenienti dai comuni nei quali è stata istituita la zona rossa, hanno l'obbligo di sottoporsi a cadenza settimanale al Tampone Covid-19 (nasopharyngeal) cosiddetti Test Rapido o Test Molecolare;**
- **gli esercenti l'attività del commercio su area pubblica del settore alimentare che svolgono l'attività nei comuni nei quali è stata istituita la zona rossa, hanno l'obbligo di sottoporsi a cadenza settimanale al Tampone Covid-19 (nasopharyngeal) cosiddetti Test Rapido o Test Molecolare;**
- **i suddetti esercenti il commercio su area pubblica hanno l'obbligo di trasmettere la relativa certificazione ai seguenti indirizzi di posta elettronica del Comune di Castelbuono:**
comune.castelbuono@pec.it - poliziamunicipale@comune.castelbuono.pa.it
o in alternativa a mano al personale del Comando di Polizia Municipale;
- **i suddetti obblighi vigono fin tanto nel comune di provenienza e/o di esercizio dell'attività permane l'istituzione della zona rossa;**

La pubblicazione del presente provvedimento ha valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 1.000,00 ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 19 del 25/03/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020.

Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Palermo, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Sicilia o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'Albo Comunale.

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura U.T.G. di Palermo, al Comando di Polizia Municipale, al Comando del Locale Distaccamento del Corpo Forestale, al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri.



IL SINDACO
Mario Cicero